



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Segretario/Direttore generale

Ai Sigg. Dirigenti

Ai Responsabili delle Unità Organizzative

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
SPOT 0063399 del 13/10/2021
CL 2.2. P.O.0/11/2018 - 09/11/2021

A tutti i dipendenti per il tramite dei Dirigenti

e, p.c. Al Sindaco metropolitano

Al Commissario straordinario con le funzioni
del Consiglio metropolitano

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Al Collego dei Revisori dei Conti

Al Medico Competente

Al RSPP

Ai RLS

Al Responsabile della Protezione dati (DPO)

LORO SEDI

OGGETTO: Metodologie per le verifiche delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 e rientro ordinario in servizio.

Il Segretario/Direttore generale

A seguito della riunione del giorno 12 ottobre 2021 con i Dirigenti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Città Metropolitana di Palermo;

Vista la struttura organizzativa dell'Ente, giusta Decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 04 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 che individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo;

Visto il punto 1.1 delle Linee Guida in materia di condotta delle PP.AA per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale che testualmente recita:*"Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo"*.....;

Atteso che il dirigente apicale presso questa Amministrazione coincide con la figura del Segretario/Direttore generale

ADOTTA

La metodologia per le verifiche delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 come di seguito riportata:

1. Il controllo sul possesso della certificazione COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 è effettuato nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 ed 11 dell'art. 9 quinquies, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro tutte le sedi, anche decentrate, ospitanti uffici dell'Ente;
2. L'accertamento del possesso della certificazione COVID-19 sarà effettuato tramite utilizzo dei dispositivi di lettura e verifica validità "c.d. green pass" acquistati dall'Ente per tale scopo. Sino alla effettiva fornitura ed utilizzo delle anzidette apparecchiature, l'accertamento sarà effettuato tramite idonei cellulari di servizio sui quali sarà operativa l'app "*VerificaC19*";
3. Si raccomanda a tutto il personale, prima di accedere ai luoghi di lavoro, di verificare preventivamente il possesso della effettiva validità del "c.d. green pass" sia in formato cartaceo che in modalità digitale;

4. L'accertamento del possesso della certificazione COVID-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sarà effettuato dal personale di portineria e custodia delle sedi di cui al punto 1, all'uopo individuati ed incaricati formalmente dal Segretario/Direttore generale;
5. Al dipendente che non possenga o non esibisca la certificazione COVID-19 dovrà essere inibito l'accesso al luogo di lavoro; il soggetto accertatore informerà immediatamente la Direzione Politiche del Personale ai numeri telefonici 8249 - 8846 per gli adempimenti consequenziali;
6. Oltre all'accertamento **ordinario** di cui al punto 4, potrà essere effettuato un accertamento a **campione**, da parte del Dirigente al quale è assegnato il personale o da parte del titolare di posizione organizzativa individuato ed incaricato formalmente dal competente Dirigente volto a verificare il possesso del "c.d green pass" del proprio personale, attraverso l'app "VerificaC19", in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
7. In caso di accertamento negativo relativo al controllo di cui al punto 6, il Dirigente o il suo delegato dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro; lo stesso dipendente sarà considerato assente ingiustificato e il soggetto accertatore procederà alla conseguente comunicazione alla Direzione Politiche del Personale, ai numeri telefonici precedentemente indicati al punto 5, autorizzati a ricevere e a trattare il dato al fine di operare la sospensione della retribuzione;
8. Il dipendente che, nonostante non sia in possesso del green pass o che non possa provarne il possesso, acceda al luogo di lavoro è soggetto a procedimento disciplinare e alla sanzione amministrativa di cui al comma 8 dell'art. 9 quinquies dl D.L. n. 52/2021; a tal fine il soggetto accertatore/Dirigente/titolare di posizione organizzativa comunica tale fattispecie al Responsabile della Direzione Politiche del Personale per la segnalazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'Ufficio per i procedimenti Disciplinari ai fini dell'attivazione dell'iter consequenziale e per la comunicazione degli atti relativi alla violazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Palermo.
9. Il controllo del personale dipendente operante presso le strutture decentrate di questo Ente (Palazzetti dello Sport, Sedi delle Riserve naturali, Piscina, etc) verrà eseguito da funzionari delegati dal Dirigente responsabile in modalità da remoto;
10. L'accertamento ordinario dovrà essere espletato anche nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano servizi a favore dell'Ente;
11. I dipendenti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto possono accedere al luogo di lavoro avvalendosi dei documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale,

dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale;

12. L'unica categoria di soggetti esclusa dall'esibire il "c.d. green pass" per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare; i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo dovranno invece essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta;
13. Ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica che sarà mostrata ai soggetti accertatori, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 quinquies;
14. In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia; gli accertatori pertanto si atterranno alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016;
15. Ai sensi del DPCM del 24/09/2021, sempre a far data dal 15 ottobre 2021, la prestazione lavorativa ordinaria di tutto il personale dell'Ente sarà quella svolta in presenza; non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o di idonea certificazione.

Si riserva di integrare le modalità attuative suindicate con eventuali successivi provvedimenti alla luce dell'esperienza acquisita.

Il Segretario/Direttore generale
(Dott.ssa Antonina Mafascia)

